

Allegato "B" al rep. 176/119

STATUTO del COMITATO

Amici Di Abuna Vincent ETS

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 - (Costituzione - denominazione)

È costituito, nella forma giuridica di comitato, l'ente denominato:

"Comitato Amici di Abuna Vincent ETS"

di ispirazione cattolica, di volontariato senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di etnia.

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione del Comitato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – (Sede)

Il Comitato ha sede in Castelnuovo don Bosco.

L'eventuale variazione della sede, purché nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo senza richiedere formale modifica del presente Statuto.

Detta variazione dovrà essere comunicata agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali il Comitato è iscritto entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o nel diverso termine previsto da inderogabili disposizioni di legge.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituite o soppresse filiali sul territorio nazionale o anche in località estere, ove ciò sia necessario od opportuno al raggiungimento del proprio scopo.

Art. 3 – (Durata)

La durata del comitato è a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberarne lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II – Finalità e Funzioni

Art. 4 – (Scopi)

Il Comitato intende perseguire, senza alcun scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche Codice del Terzo settore o CTS) s.m.i., meglio infra indicate.

Il comitato si ispira alla vita e alle opere di don Vincenzo Donati per 25 anni missionario in Sudan e in Kenya, e intende, in particolare, sostenere le opere intraprese o indicate dai Missionari Salesiani presenti in Sudan e in Kenya.

Il Comitato ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere aiuti anche verso gli altri Paesi e nello specifico quelli svantaggiati e quelli in via di sviluppo.

Esso svolgerà la propria attività istituzionale, in via stabile e principale, nei seguenti settori previsti dal citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per attuare concretamente tali scopi il Comitato:

- a. intraprenderà qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e dei diritti dell'uomo, di promozione umana, sanitaria ed educativa, realizzati direttamente dal Comitato stesso o da altri organismi idonei;
- b. attuerà raccolte di fondi da destinare a persone svantaggiate e alle strutture riconosciute che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, delle Missioni, delle adozioni a distanza e dei progetti di sviluppo nei Paesi esteri;
- c. si impegnerà in attività di educazione allo sviluppo per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi e la valorizzazione delle ricchezze e risorse culturali e artistiche degli altri Paesi del mondo e in modo particolare di quelli più svantaggiati, nonché della globalità dello sviluppo, e promuoverà iniziative di educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile sia in Italia che nel resto del mondo;
- d. realizzerà attività di istruzione, preparazione, formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale che collabora o simpatizza con le finalità del Comitato, quanto ad un più ampio arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati, rifugiati, nell'ambito di progetti internazionali, comunitari,

nazionali o locali.

Per diffondere, promuovere, informare e sensibilizzare circa le proprie iniziative, il Comitato potrà svolgere attività di carattere editoriale quali la redazione e pubblicazione di libri e periodici, aventi contenuti umanitari e sociali, nonché la pubblicazione di ricerche, atti di convegni e seminari. Inoltre potrà organizzare tavole rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, ritiri spirituali, sempre in conformità con gli scopi umanitari, sociali e missionari.

Il Comitato potrà svolgere la suddetta attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto normativo vigente.

Art. 5 – (Attività strumentali e accessorie e attività diverse)

Il Comitato potrà svolgere le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, e compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento del proprio scopo, nei limiti consentiti dalla legge;

Il Comitato potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 6 – (Collaborazioni)

Il Comitato può collaborare con altri enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 7 – (Patrimonio)

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- dalle somme e dai beni di cui lo stesso è stato dotato, in sede di costituzione, dai promotori e dai contributi e dai beni successivamente apportati dai sottoscrittori ;
- da donazioni, offerte e eredità e legati testamentari;
- da contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti, pubblici e privati, degli organismi nazionali e internazionali e di persone fisiche;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo.

I versamenti dei sottoscrittori possono essere di qualsiasi entità e sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria; in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione del Comitato, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al Comitato.

Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione.

Il patrimonio del Comitato è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 – (Volontari, personale e strutture)

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il Comitato, oltre all'opera dei propri aderenti, si può avvalere di volontari, di lavoratori e personale assunto a vario titolo, anche dipendenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, nei limiti e sotto l'osservanza di quanto previsto al riguardo dal CTS. Il Comitato può gestire strutture, anche non di sua proprietà, per il conseguimento delle finalità statutarie.

Titolo III – Organi del Comitato

Art. 9 (Organi)

Sono organi del Comitato:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. il segretario e il tesoriere, ove nominati;
- d. l'organo di controllo.

Art. 10 – (Consiglio Direttivo)

Il Comitato è retto da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da 3 (tre) a 7 (sette), che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono per dimissioni, decesso, inabilità, per gravi e comprovati motivi di salute o se assenti per due adunanze consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo.

I nuovi Consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, un Presidente e un Vicepresidente e può nominare, altresì, sempre al suo interno, un Tesoriere e un Segretario; essi durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che ha provveduto a nominarli e sono rieleggibili.

Più cariche possono essere cumulate nella stessa persona, tranne le prime due.

Nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo, per qualsivoglia causa, scendano ad un numero inferiore a tre il Consiglio stesso provvede a cooptare i membri necessari per sostituire i Consiglieri venuti a mancare. I Consiglieri così nominati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Comitato e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- a. approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative del Comitato, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere e dei programmi del Comitato, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- b. redigere e approvare il bilancio annuale e, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il bilancio sociale;
- c. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di due terzi

dei suoi membri;

- d. deliberare sulla destinazione degli avanzi di gestione, sotto l'osservanza delle vigenti norme del CTS in materia e di quanto previsto dal presente statuto;
- e. deliberare in merito allo scioglimento del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a. su iniziativa del Presidente del Comitato almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio;
- b. su richiesta motivata di almeno 2 membri del medesimo.

La convocazione deve pervenire, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o tramite qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento inviati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai membri incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto del Comitato, purché adeguatamente documentate.

Art. 11 – (Presidente- rappresentanza)

Al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o

impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di età dei rimanenti, spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la rappresentanza del Comitato può essere delegata anche ad altri Consiglieri o, tramite apposita procura, ad estranei al Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione del Comitato. Il Presidente comunque riferisce al Consiglio Direttivo sulle attività svolte.

Il Presidente è autorizzato, inoltre, ad aprire, chiudere ed operare su conti correnti sia bancari che postali del Comitato. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri del Comitato, i quali potranno così compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.

Art. 12 – (Vicepresidente)

Il Vicepresidente del Comitato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione sopra citata ogni volta che questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 – (Segretario)

Il Segretario, ove nominato, svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio Direttivo e del Comitato; in particolare: redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri sociali; coadiuva il Presidente ed il tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Comitato.

Art. 14 – (Tesoriere)

Il Tesoriere, ove nominato, collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici e il reperimento di fondi per il sostegno di attività ed iniziative del Comitato.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili, ove obbligatori, provvede al disbrigo della corrispondenza, predispone il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, provvede alla riscossione delle entrate di cui tiene la cassa, e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio stesso, potrà avvalersi anche di professionisti esterni.

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sul Comitato è esercitata da un Organo di Controllo anche monocratico, nominato dal Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida e svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

La revisione legale, ove prescritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, salvo che la revisione stessa non sia affidata all'organo di controllo; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Art. 16 – (Esercizio Finanziario)

L'esercizio Finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e provvede all'approvazione del medesimo entro il successivo 30 aprile. Entro il medesimo termine il Consiglio di Direttivo approva il Bilancio sociale, ove redatto volontariamente o per obbligo di legge.

Per particolari esigenze, accertate dal Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove redatto) possono essere approvati entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per lo svolgimento e il potenziamento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, promotori, organizzatori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Titolo IV – Scioglimento - Disposizioni Finali

Art. 17 – (Scioglimento)

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

In caso di scioglimento del Comitato o sua cessazione o estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri Enti di Terzo Settore, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto sotto l'osservanza, in ogni caso, di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

Art. 18 – (Norma di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs 117/2017 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Torino, 18 marzo 2026

GIOVANNA MAROCCO

VITTORIO BALMATIVOLA Notaio

Certifico io sottoscritto dottor Vittorio BALMATIVOLA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia composta di numero nove facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89.

Torino lì, ventisei marzo duemilaventisei nel mio studio in Torino, Via Pietro Micca n.9.

Firmato digitalmente:

Notaio Vittorio BALMATIVOLA